

Il Commissario boccia il "clientelismo": ci vogliono il concorso e le risorse

L'Ars costa 2,8 mln € a seduta per poi approvare leggi, come quella delle stabilizzazioni, senza logica

PALERMO - Le hanno chiamate "Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato" e le hanno approvate all'unanimità i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Pur sapendo che il Commissario dello Stato le avrebbe impugnate perché nel nostro ordinamento vige il principio che nella pubblica amministrazione si entra solo per concorso e come è scritto nel testo dell'impugnativa, firmata dal Vice Commissario dello Stato, il prefetto Demetrio Missineo, "il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia dell'efficienza e dell'imparzialità". Inoltre "la procedura concorsuale consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza e <<senza altre distinzioni che quella delle loro virtù e dei loro talenti>>". Il disegno di legge era pure sprovvisto della relazione tecnica dell'amministrazione regionale sulla quantificazione degli oneri necessari e sulla correlata copertura finanziaria, in

quanto la materia delle stabilizzazioni è stata di iniziativa parlamentare. Questo è un altro elemento che rendeva palese l'impossibilità a superare indenne la prova del Commissario. Per questo i precari in questione sono stati ancora una volta presi in giro, i deputati hanno promesso le stabilizzazioni pur senza i requisiti necessari.

Quello che è ancora più grave è che, quasi a conclusione dell'esercizio finanziario, con l'art. 15 del ddl in questione approvato all'unanimità dai deputati, sarebbero stati introdotti nell'elenco delle spese obbligatorie nuovi oneri con un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario del bilancio. Scrive il Commissario, a proposito dell'articolo 15, "La disposizione è da ritenersi particolarmente pericolosa per il mantenimento dei saldi pubblici poiché, nel rendere incontrollabile la spesa nel settore, potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione del bilancio regionale, che presenta, secondo quanto rilevabile dall'analisi dei conti consuntivi dell'ultimo triennio, un deficit strutturale di circa 1.500 milioni di euro all'anno".

**RICHIAMATE DAL COMMISSARIO
VENTUNO SENTENZE
DELLA CONSULTA**

Nel testo dell'impugnativa sono richiamate in tutto 21 sentenze della Corte costituzionale in materia, che hanno già fatto giurisprudenza, per cui ci chiediamo come possano alcuni deputati oggi, dopo l'impugnativa, ancora continuare a illudere i poveri precari dicendo che porteranno avanti le loro ragioni anche davanti alla Corte Costituzionale. E ancora cosa facevano gli uffici studi dell'Assemblea forniti di funzionari pagati lussuosamente a livello dei corrispondenti di livello al Senato, perché non segnalavano l'impossibilità di approvare tale ddl e ancora cosa ci sta a fare il Comitato per la qualità delle leggi che ha espresso parere positivo prima del passaggio in Aula del disegno di legge? Praticamente due sedute d'Aula dedicate a vuoto e dire che ogni seduta d'Aula costa in media 2,8 milioni di euro (considerate 60 sedute in media all'anno che riesce ad effettuare l'Ars).

Testi di
Lucia Russo

Illusi

I precari degli Enti locali
e di altri enti interessati

Stabilizzazioni. Misure bocciate in quanto prevedono direttamente e/o indirettamente procedure e modalità diverse dal concorso pubblico per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni

Democrazia a rischio. Solo il concorso pubblico è condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini (Consulta n. 293/09)

Non solo privilegi, ma anche la "riesumazione" delle riserve di posti bocciata dal 2008

"La copertura di nuove spese deve essere sicura e credibile"

Gli articoli della Costituzione più violati sono il 3, 51, 81, 97 e 98

IL TRATTAMENTO DI FAVORE PER CHI È STATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO

Il trattamento differenziato, di privilegio non può essere ammesso in una pubblica amministrazione. Eppure è questo che si sanciva per legge. Ma il Commissario è intervenuto e, in riferimento ai 22.500 precari degli Enti locali ha scritto: "La disposta trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve invero in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico.

"La circostanza che il personale suscettibile di essere stabilizzato senza alcuna prova selettiva sia stato a suo tempo assunto con contratto a tempo determinato, sulla base di un pubblico concorso, per effetto della diversità di qualificazione richiesta dalle assunzioni a termine rispetto a quelle a tempo indeterminato non offre adeguate garanzie né della sussistenza della professionalità necessaria per il suo stabile inquadramento nei ruoli degli enti locali, né del carattere necessariamente aperto delle procedure selettive" (sentenza n. 235/2009).

Il previo superamento di una qualsiasi prova scritta ed una orale è infatti un requisito troppo generico per autorizzare la successiva stabilizza-

zione senza concorso, in quanto la norma in questione non garantisce che il previo concorso sia riferibile alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato sarà chiamato a svolgere".

LA RISERVA DI POSTI SUPERATA DA DUE ANNI

Nella legge in questione erano state introdotte anche le "vecchie" riserve, che nel nostro ordinamento sono state abolite già da due anni, cioè dal 31 dicembre 2007. Ma il Commissario scrive: "L'art. 11 estende, al 31 dicembre 2014, il termine previsto per le riserve, le priorità e le precedenza e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, per i concorsi pubblici e per le assunzioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/2006, norma questa che peraltro ha cessato di produrre i suoi effetti sin dal 31 dicembre 2007.

In proposito codesta Corte nella sentenza n. 205/2006 ha chiarito che "l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti".

PROROGA INDISCRIMINATA FINO AL 2023 DI TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO PRECARIO

In contrasto con gli articoli 3, 51, 97 oltreché dell'art.81, 4° comma della Costituzione sono state ritenute anche le disposizioni contenute nell'art.10, che dispone l'erogazione per un decennio di contributi a carico del bilancio regionale alle amministrazioni pubbliche che attuino le procedure di stabilizzazione previste dal provvedimento legislativo in esame. Questo senza peraltro prevedere, in contrasto con l'art.81, 4 comma della Costituzione, in alcun modo la copertura dei rilevanti oneri finanziari a carico degli esercizi futuri, indicando le necessarie risorse con cui farvi fronte.

Anche in questo caso il Commissario richiama una sentenza storica della Consulta: "Codesta Ecc.ma Corte ha espressamente chiarito in proposito, nella sentenza n.359/2007, che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità di bilancio cui l'art.81 della Costituzione si ispira, affermando altresì che la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale".

La proroga dei 300 precari dei Consorzi di bonifica nasconde l'immissione in ruolo

Tra le norme impugnate, sull'articolo 1, comma 4, il Commissario rileva: *"La norma "de qua" nella sostanza autorizza la generalizzata proroga, per un ulteriore anno, di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica senza alcuna correlazione, come può evincersi dalla relazione illustrativa al testo normativo redatta dalla competente commissione legislativa permanente, ad esigenze obiettive, specifiche e particolari delle amministrazioni. Siffatta proroga non è peraltro connessa né all'avvio di procedure per la progressiva stabilizzazione del personale precario né all'attuazione dell'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Al riguardo, si osserva che il legislatore, a differenza di quanto disposto per le altre proroghe di rapporti di lavoro previsti dalla presente delibera legislativa, non ha fatto esplicito riferimento alla norma statale. Dai chiarimenti forniti dagli Uffici regionali (all. 1), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969, i destinatari della disposizione sono oltre 300 alcuni dei quali avrebbero già avviato "azioni giudiziarie volte alla dichiarazione di nullità del termine nel relativo contratto di lavoro e conseguente trasformazione dello stesso a tempo indeterminato".*

La proroga dei rapporti di lavoro in questione si connota quindi come uno strumento surrettizio per consentire l'immissione definitiva in ruolo dei dipendenti in questione indipendentemente da qualsiasi forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale degli enti medesimi e dalla conseguente programmazione delle assunzioni". Si tratta, sottolinea il Commissario, infine, di una norma che potrebbe alimentare ulteriore contenzioso giudiziario con inevitabile aggravio delle finanze degli enti pubblici in evidente contrasto con il principio di buon andamento della P.A.